

## CONTRATTO DI CONCESSIONE

### TRA

La società **Difesa Servizi S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 335, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, partita IVA e Codice Fiscale 11345641002, REA 1296004 in persona dell'Avv. Fausto RECCHIA, nato a Roma il giorno 8 dicembre 1969, domiciliato per la carica ove sopra, quale Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferiti dal vigente statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data 22 luglio 2014 regolarmente depositata presso la Camera di Commercio di Roma; di seguito denominata col termine di "Concedente"

### E

....., con sede legale in .....  
(...), via/piazza ..... n. ...., capitale sociale euro  
..... (.....) interamente versato, numero  
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ....., partita IVA e Codice  
Fiscale ....., REA ....., in persona del  
signor ....., nato a ..... (.....) il  
.../.../....., domiciliato per la carica presso la sede legale, quale  
..... in virtù dei poteri conferiti con  
delibera del ..... della predetta Società in data  
.../.../..... ;

di seguito denominata col termine di "Concessionario";

per la stipula del presente contratto relativo alla concessione di spazi pubblicitari derivanti dall'utilizzo di alcune aree predefinite della Caserma dell'Arma dei

Carabinieri “Salvo D’Acquisto”, Viale di Tor di Quinto, 153 – Roma.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di concessionario o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- Difesa Servizi S.p.A., in data 08 gennaio 2015, ha stipulato con il Ministero della Difesa un *Contratto di Servizio* che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
- Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- in data 9 settembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Direzione Lavori del Demanio del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla gestione economica di infrastrutture e siti militari dell’Arma dei Carabinieri mediante cessione di spazi pubblicitari;

- in data 4 marzo 2016 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alla predetta Convenzione tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A., con il quale si conviene l'integrazione dell'elenco dei siti militari riportati in allegato "A" della Convenzione con l'aggiunta della Caserma "Salvo D'Acquisto";
- Difesa Servizi S.p.A. ha avviato una procedura di gara, attraverso, pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici del .../.../2016 - n. \_\_\_\_, e sull'Albo Pretorio del comune di Roma al fine di individuare operatori economici cui concedere la suddetta concessione;
- l'offerta presentata dalla ..... è risultata, congrua e conveniente con un canone di concessione pari ad € ..... (in lettere) al netto di ogni imposta e tassa, così come risulta dall'offerta stessa e dalla determinazione di aggiudicazione definitiva n. .... del .../.../.....;
- con lettera prot. .... del ..... Difesa Servizi S.p.A. ha comunicato alla Ditta ..... l'aggiudicazione definitiva;
- in data \_\_/\_\_/\_\_ è stato sottoscritto tra l'Amministrazione della Difesa e Difesa Servizi S.p.A., il verbale di consegna delle aree oggetto del presente contratto; stipulano e convengono quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Premesse e allegati)**

Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.

#### **ARTICOLO 2**

**(Oggetto)**

Difesa Servizi S.p.A. affida in concessione alcune aree della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto" per affissioni su impianti pubblicitari fissi da installare presso il citato sedime militare come descritto al successivo articolo 3.

**ARTICOLO 3**

**(Aree concesse e durata)**

Le aree destinate all'installazione degli impianti pubblicitari sono costituite dalle mura di cinta della Caserma Salvo D'Acquisto, lato Viale Tor di Quinto (due porzioni di circa 45 e 80 metri di lunghezza e 3,6 metri di altezza nonché una terza racchiusa nell'angolo del sedime tra Via Tor di Quinto e Via Federico Caprilli), come da planimetria in allegato 1.

L'installazione dei predetti impianti dovrà essere conforme al progetto tecnico di cui all'allegato 2, presentato dal Concessionario in sede di gara.

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e avrà la sua naturale scadenza il giorno 8/9/2020.

**ARTICOLO 4**

**(Canone contrattuale)**

Il Concessionario, a fronte dell'utilizzo degli spazi pubblicitari di cui al precedente articolo 3, si impegna a versare il canone annuale di € .....,... **(in lettere)** oltre IVA, suddiviso in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate di uguale importo pari a € .....,... (in lettere), da corrispondere entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, mediante versamento sul conto corrente della BANCA di CREDITO COOPERATIVO IT12I0832703201000000042000 a seguito dell'emissione di fattura da parte di Difesa Servizi S.p.A..

Il predetto canone sarà dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di

mancato utilizzo degli impianti pubblicitari ed anche nel caso in cui l'installazione degli stessi avvenga tardivamente rispetto ai termini fissati.

Nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente articolo 3 il canone verrà corrisposto con le modalità di cui al comma precedente.

In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicherà sulle somme dovute la penalità di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Gli importi sono al netto dell'IVA. Il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne fosse il titolo.

Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.

Ove il contratto dovesse scadere prima del completamento dell'annualità il canone, dovuto dal Concessionario, verrà calcolato per frazione di dodicesimi.

Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, il mancato pagamento di due rate consecutive del canone costituirà causa di decadenza della concessione e risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto di Difesa Servizi S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 5**

### **(Garanzie contrattuali)**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. .... rilasciata da

..... in data ..... del valore di euro  
..... pari al 10% dell'importo del contratto ed  
avente validità riferita all'intero periodo contrattuale.

La cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Clausola di salvaguardia)**

Il Concessionario, si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento "patto di integrità", riportato in allegato 2, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l'applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall'art. 2 del menzionato patto.

#### **ARTICOLO 7**

##### **(Obbligo ed oneri a carico del Concessionario)**

Sono posti a carico del Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per l'installazione e/o disinstallazione di impianti nonché i richiesti nulla osta e quant'altro sia previsto e posto a carico del Concessionario dalla normativa in materia urbanistico-edilizio ed ambientale nonché in materia di nuovo codice della strada e di affissioni pubblicitarie;
- b) l'installazione degli impianti pubblicitari non dovrà in alcun modo interferire né sul sistema di videosorveglianza né su quello di antintrusione in funzione presso la Caserma "Salvo D'Acquisto";
- c) il tempestivo smontaggio, rimozione e sgombero degli impianti posizionati in spazi pubblicitari interessati da lavori pubblici o, comunque, da interventi volti a perseguire interessi pubblici, con successivo riposizionamento degli impianti

- stessi;
- d) l'effettuazione dei lavori e delle opere necessarie, complementari ed accessorie alla collocazione degli impianti;
  - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite ed in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
  - f) l'apposizione sugli impianti della targhetta identificativa riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero dell'impianto;
  - g) la custodia delle aree e degli impianti di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile;
  - h) la sorveglianza degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;
  - i) l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a:
    - I. scongiurare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione;
    - II. tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;fermo restando che il Concedente e l'Amministrazione della Difesa non assumono alcuna responsabilità al riguardo;
  - j) il collaudo di tutti gli impianti installati a firma di tecnico abilitato;
  - k) l'effettuazione, prima dell'installazione di ciascun cantiere, di regolare e tempestiva denuncia, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità presso il competente Ufficio e la corresponsione, entro le scadenze di legge, dell'imposta comunale sulla pubblicità;
  - l) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di

Roma.

**ARTICOLO 8**  
**(Contenuti pubblicitari)**

Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere campagne pubblicitarie in contrasto con norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume e lesive dell'immagine dell'Amministrazione della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri. A tale scopo, è previsto che le campagne pubblicitarie siano preventivamente autorizzate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il Concessionario dovrà presentare al predetto Comando Generale e, per conoscenza, al Comando della Caserma Salvo d'Acquisto, i bozzetti creativi con l'indicazione del periodo di affissione almeno 10 giorni prima della medesima.

Il citato Comando Generale procederà ad autorizzarne l'affissione entro 4 giorni, anche attraverso il principio del silenzio assenso. Resta inteso che il Concedente ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità già affissa e, in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative.

Al riguardo, si sottolinea che è vietata ogni attività pubblicitaria al di fuori delle aree di cui all'articolo 3.

Il Concessionario, inoltre, dovrà:

- a) assicurare la possibilità di esporre gratuitamente tabelloni personalizzati dell'Arma dei Carabinieri - preventivamente realizzati a cura Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quegli spazi che risultassero temporaneamente non utilizzati;
- b) garantire un congruo sconto sui prezzi di mercato per l'eventuale allestimento di campagne pubblicitarie finalizzate ad esigenze promozionali della F.A. da



effettuarsi mediante utilizzo degli spazi pubblicitari medesimi.

Il Concessionario, inoltre, dovrà:

- I. assicurare la possibilità di esporre gratuitamente tabelloni personalizzati dell'Arma dei Carabinieri, preventivamente realizzati a cura Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quegli spazi che risultassero temporaneamente non utilizzati;
- II. garantire uno sconto non inferiore al 10% sui prezzi di mercato per l'eventuale allestimento di campagne pubblicitarie finalizzate ad esigenze promozionali della F.A. da effettuarsi mediante utilizzo degli spazi pubblicitari medesimi.

#### **ARTICOLO 9**

##### **(Disponibilità delle aree)**

Il Concedente, con il presente contratto, mette a disposizione del Concessionario le aree destinate all'installazione degli impianti pubblicitari. Le parti convengono che le predette aree, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono pienamente idonee all'uso convenuto per l'attività di cui al precedente articolo 2.

La Concedente resta esonerata da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

#### **ARTICOLO 10**

##### **(Manutenzione e pulizia)**

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione degli impianti pubblicitari sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione di parti o di tutto il manufatto che risultino usurate o ammalorate anche

per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

La manutenzione dei citati impianti dovrà avvenire entro ..... giorni caledariali (COSÌ COME INDICATI NELL'OFFERTA TECNICA).

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente provvederà prelevando l'importo delle spese dalla cauzione indicata nel precedente articolo 5 (garanzie contrattuali).

#### **ARTICOLO 11**

##### **(Fornitura e posa degli impianti)**

- a) L'installazione degli impianti pubblicitari e il relativo collaudo dovranno essere completati secondo le tempistiche indicate dal Concessionario nel cronoprogramma presentato in sede di gara.
- b) E' fatto divieto di attivare l'impianto in assenza di collaudo.
- c) Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese di esecuzione e collocazione fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti.
- d) Decorso il termine indicato alla lett. a), per ogni giorno di ritardo riferito a ciascun impianto dovrà essere corrisposta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del canone complessivo del contratto, che il Concedente avrà diritto di trattenere direttamente dalla cauzione indicata al precedente articolo 5 (garanzie contrattuali).
- e) Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore

all'importo previsto alla precedente lett. d), verrà attivata la procedura di risoluzione di cui al successivo articolo 14.

- f) Il certificato di collaudo per ogni impianto installato dovrà essere consegnato al Concedente comprensivo di planimetria dei luoghi di installazione in formato AUTOCAD nonché di file in formato EXCEL comprendente la numerazione dell'impianto medesimo, la via e il numero civico di prossimità presso cui è installato con le relative date di installazione e collaudo. Ogni impianto dovrà, altresì, essere corredato di fotografie su ambo i fronti eseguite il giorno del collaudo.

## **ARTICOLO 12**

### **(Successione nella titolarità della concessione)**

- a) Non è ammesso subentro da parte di terzi nella presente concessione se, prima dello stesso, il Concessionario uscente non abbia provveduto al pagamento integrale di tutte le pendenze economiche (canoni, corrispettivi, tributi, spese ecc.) e formali a suo carico a qualunque titolo dovute.
- b) Il subentro nella presente concessione da parte di altro Concessionario è subordinato in ogni caso all'accettazione del contenuto, delle condizioni e dei termini fissati con il presente atto.
- c) Il subentro non costituisce nuova ed autonoma concessione rispetto alla presente.
- d) In caso di subentro il termine di validità della concessione rimarrà quella stabilita nel presente atto.
- e) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al Concessionario, acquisito l'assenso di questo ultimo, deve farne preventiva richiesta al Concedente, il quale dovrà esplicitamente accoglierla.
- f) Il Concedente, dopo aver verificato che il Concessionario uscente abbia

adempito integralmente agli obblighi derivanti dal contratto di concessione, ha facoltà di accogliere il subentro nella concessione da parte di un soggetto avente gli stessi requisiti previsti nella procedura di gara richiamata nelle premesse.

La concessione dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione di un nuovo documento contenente nella sua integrità l'originario contratto di concessione. In caso di subentro nella titolarità della presente concessione in corso d'anno, il Concessionario originario rimarrà obbligato e dovrà procedere al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per l'anno medesimo prima della stipula dell'atto di subentro. Il Concessionario subentrante rimarrà obbligato per i corrispettivi dovuti dall'anno successivo a quello del subentro.

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere, affittare, locare o comunque concedere a qualsiasi titolo a soggetti terzi l'utilizzo e/o lo sfruttamento delle aree ovvero delle attrezzature o delle tecnologie con le quali si occupano le aree medesime.

### **ARTICOLO 13**

#### **(Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento)**

Il Concessionario prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione, in tutto o in parte, per sopravvenute ed impreviste esigenze istituzionali del Ministero della Difesa nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento.

Le parti concordano sin da ora che, a fronte della revoca della concessione, si stabilisce quale forma compensativa di ogni pregiudizio derivato per effetto della predetta revoca, in via alternativa:

- La concessione, ove possibile, di spazi e/o porzioni di fabbricato aventi

caratteristiche equivalenti a quelle oggetto di revoca;

- Il riconoscimento di un indennizzo, parametrato al solo danno emergente, ai sensi dell'art. 21 quinquies, co. 1 bis, della l. 241/90. L'importo di detto indennizzo non dovrà, comunque, essere superiore al canone annuale pattuito.

Resta inteso che nel caso di revoca con conseguente concessione di una superficie di copertura equivalente, il Concessionario si farà esclusivo carico delle spese di spostamento e di eventuale nuova realizzazione dell'affissione, nonché dei mancati ricavi causati dal "fermo affissione".

#### **ARTICOLO 14**

##### **(Decadenza dell'affidamento in concessione e risoluzione del contratto)**

Costituiscono causa di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del contratto di concessione discendente, l'inadempimento di obblighi essenziali e cioè:

- a) la mancata corresponsione di n. 2 (due) rate trimestrali del canone annuale pattuito;
- b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario dalla presente concessione;
- c) la mancata effettuazione della corretta manutenzione degli impianti;
- d) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
- e) il fallimento del Concessionario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e), la decadenza dalla concessione e risoluzione dal contratto si devono intendere automaticamente intervenuti alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), il Concedente, previa contestazione

degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non formuli alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ulteriore termine, il Concessionario s'intenderà decaduto dall'affidamento in concessione ed il contratto di concessione sarà risolto di diritto.

Il Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuto, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Concessionario, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché. Si evidenzia, inoltre, che il Concedente non sarà tenuto a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Concessionario.

La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni.

A tal fine il Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente disciplinare, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

Alla data d'intervenuta decadenza gli impianti entreranno nella sfera di proprietà e nel pieno possesso del Concedente;

## **ARTICOLO 15**

**(Recesso)**

Il recesso dal contratto da parte del Concessionario è previsto esclusivamente per cause di forza maggiore e dovrà essere formalmente comunicato al Concedente documentando e motivando le predette cause. Il recesso produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui il Concedente

accetti, come fondate e valide, le giustificazioni addotte dal Concessionario. Laddove le predette giustificazioni non siano ritenute fondate e valide, l'inerzia o inadempimento colposi del Concessionario saranno valutati ai sensi del precedente articolo 14.

In caso di recesso, fermi restando i canoni già versati e per i quali non si farà luogo a retrocessione, è dovuto il pagamento del canone previsto per il trimestre nel corso del quale la comunicazione di recesso viene accettata dal Concedente.

In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni dovuti il Concedente svincolerà e restituirà la garanzia definitiva.

E' fatto, comunque, salvo il diritto al ristoro del Concedente per le spese e gli oneri già sostenuti in relazione alla presente concessione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **(Rimozione e trasferimento degli impianti)**

Gli impianti pubblicitari, una volta installati, non possono essere rimossi se non su espressa richiesta da parte del Concedente. Nell'ipotesi di richiesta di spostamento degli impianti avanzata dal Concedente, il Concessionario è tenuto ad uniformarsi provvedendo a propria cura e spese.

#### **ARTICOLO 17**

##### **(Autorizzazioni e norme tecniche )**

Il Concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'installazione degli

impianti, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e prassi locali. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire presso la porzione di sedime indicata nella planimetria in allegato \_\_\_\_\_ per i quali si rendono disponibili gli spazi pubblicitari.

I calcoli, le verifiche statiche degli impianti e il rispetto delle norme di sicurezza, per la durata della concessione, sono a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Concedente.

### **ARTICOLO 18** **(Proprietà degli impianti)**

Gli impianti, forniti e installati ad esclusiva cura e spese del Concessionario, restano di proprietà dello stesso per tutta la durata naturale della concessione, salvo che quest'ultima venga meno anticipatamente per qualsiasi causa o motivo (compresi i casi di decadenza, risoluzione, revoca, annullamento, recesso).

In tale ultima ipotesi detta proprietà resterà comunque in capo al Concessionario fino alla data di venuta meno della concessione che sarà comunicata con specifico atto del Concedente.

Al riguardo, si precisa che, alla scadenza naturale ovvero alla data di cessazione della Concessione, gli impianti diverranno gratuitamente di proprietà del Concedente, che ne acquisirà piena disponibilità e pieno possesso.

Entro 15 giorni dalla richiesta del Concedente, gli impianti dovranno essere consegnati formalmente e materialmente dal Concessionario al Concedente in stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione, fatto salvo il naturale processo di deperimento dei medesimi.

A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra rappresentanti rispettivamente del Concessionario e del Concedente, apposito verbale e contestuale inventario



analitico relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti. In caso di mancata riconsegna degli impianti e/o di mancata redazione in contraddittorio del verbale entro il sopra citato termine, il Concedente procederà d'ufficio ad acquisire gli impianti, redigendo unilateralmente il citato verbale. In ogni caso, fino alla data di avvenuta consegna, risultante dal citato verbale, la custodia e tutte le responsabilità, gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, anche verso terzi, relative agli impianti rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 19**

##### **(Manleva e Responsabilità del Concessionario)**

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi derivante dall'attuazione dell'affidamento in oggetto. A tal fine il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.

Al contempo, si conviene che il Concessionario:

- a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti. E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- b) provvederà in piena autonomia alla affissione dei manifesti sugli impianti in questione, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalle attività di affissione;
- c) ha la piena e totale custodia delle aree assegnate e degli impianti che vi saranno installati e, pertanto, risponderà in via esclusiva della responsabilità di cui

all'art.2051 del codice civile per danni causati a terzi;

- d) si impegna a contrarre, sin dall'inizio della posa in opera degli impianti e per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile assicurativa con primaria compagnia con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.

## **ARTICOLO 20**

### **(Riferimenti normativi)**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell'Ordinamento Militare);
- R.D. 2440 del 18 novembre 1923;
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 (Atto di Indirizzo);
- Contratto di Servizio stipulato in data 8 gennaio 2015 tra il Dicastero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A.;
- Convenzione stipulata in data 9 settembre 2015 tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Direzione Lavori del Demanio del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla gestione economica di infrastrutture e siti militari dell'Arma dei Carabinieri mediante cessione di spazi pubblicitari e relativo atto aggiuntivo datato 4 marzo 2016;
- Codice Civile e leggi complementari.

**ARTICOLO 21**

**(Spese contrattuali)**

Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico del Concessionario.

Le spese di stipulazione del presente atto ad opera del notaio incaricato, sono a carico del Concessionario.

**ARTICOLO 22**

**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

**ARTICOLO 23**

**(Domicilio delle parti)**

Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o a mano o posta elettronica certificata aziendale, presso i seguenti recapiti:

- **Difesa Servizi S.p.A.**, Via Flaminia n° 335, 00196 Roma, Tel. 06.4691.68.203/4, Fax. +39.06.4691.68.240, e- mail: [segreteria@difesa.it](mailto:segreteria@difesa.it), PEC [difesaservizispa@legalmail.it](mailto:difesaservizispa@legalmail.it);
- ....., Via/Piazza ..... n. ...., cap ..... città , Tel. ...., Fax. ...., e- mail: [.....](mailto:.....), PEC [.....](mailto:.....);

**ARTICOLO 24**

**(Foro competente)**

Il presente atto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana.

Le Parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, .....

**per Difesa Servizi S.p.A.**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

*Avv. Fausto RECCHIA*

\_\_\_\_\_

**per la Ditta .....**

Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_